

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 28/A**

### Il Consiglio Federale

- visti i Comunicati Ufficiali n. 158/A del 29 aprile 2011 e n. 178/A del 9 giugno 2011;
- visto l'esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C. sulla base della documentazione prodotta dalla società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e su quanto trasmesso dalla Lega competente, a conclusione della quale la Commissione ha accertato il mancato rispetto, da parte della stessa società, dei "criteri legali ed economico-finanziari", previsti dal Titolo I) del Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, per i seguenti motivi:
  - mancato pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi ENPALS riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo;
  - mancato pagamento del debito IVA relativo ai periodi d'imposta anni 2007, 2008 e 2009;
  - mancato pagamento del debito IRAP relativo ai periodi d'imposta 1° luglio 2006-30 giugno 2007, 1° luglio 2007-30 giugno 2008 e 1° luglio 2008-30 giugno 2009.
- vista la comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Co.Vi.So.C. ha informato la società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato, a suo carico, la mancanza dei suddetti requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di Prima Divisione 2011/2012;
- constatato che, avverso tale decisione negativa, la società FOLIGNO CALCIO S.r.l., nel termine di decadenza all'uopo previsto dal Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29 aprile 2011, ha presentato ricorso;
- esaminato il ricorso proposto e le ragioni addotte dalla reclamante;
- visto il motivato parere favorevole espresso dalla Co.Vi.So.C. all'accoglimento del ricorso;
- preso atto della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Infrastrutturali ha informato la FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo II del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;
- preso atto altresì della comunicazione in data 8 luglio 2011, con la quale la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi ha informato la società FOLIGNO CALCIO S.r.l. di avere accertato il possesso dei requisiti richiesti dal Titolo III del C.U. n. 158/A del 29 aprile 2011, per l'ottenimento della Licenza Nazionale, ai fini dell'ammissione al campionato di competenza;

- su proposta del Presidente Federale, visti l'articolo 12 della legge n. 23 marzo 1981, n. 91 e gli artt. 3, 8 e 27 dello Statuto

d e l i b e r a

di accogliere il ricorso della società FOLIGNO CALCIO S.r.l. e di concedere alla medesima società la Licenza Nazionale 2011/2012, disponendo per l'effetto l'ammissione della stessa al campionato di Prima Divisione (stagione sportiva 2011/2012).

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete